

Gestione della classe, prevenzione dei fenomeni di violenza bullismo e cyberbullismo

Strumenti di riflessione per contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo a partire da una solida costituzione dell'identità.

FORMAZIONE per i docenti in periodo di formazione e di prova neo - assunti
2023/2024
Prof.ssa Marialuigia Maio

COSA FARE A SCUOLA?



AGIRE SU TRE LIVELLI



- **Livello cognitivo**

- Stimolare il senso critico



- **Livello emotivo**

- Promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia




- **Livello etico**

- Favorire il senso di responsabilità e giustizia

COSA FARE A SCUOLA?

**Tutti devono essere informati
contro il bullismo**



COSA FARE?

- Sfatare i luoghi comuni
- Promuovere educazione per favorire rispetto e legalità
- Sviluppare una politica scolastica efficace
- Creare alleanze



COSA FARE?

Sfatare i luoghi/abbattere i pregiudizi

- Il bullismo non è una ragazzata
- Il bullismo non è una fase normale o un rito di passaggio
- Il bullismo non è uno scherzo
- È tipico delle zone degradate
- È compito degli insegnanti affrontare il problema

- *«Di bullismo non si muore»*
- *«Il bullismo non ha mai fatto male a nessuno... serve a farsi le ossa»*
- *«Quando qualcuno prende in giro qualche compagno, meglio far finta di non vedere»*
- *«È più grave picchiare che insultare un compagno»*
- *«Prendersi gioco di qualcuno non è tanto grave»*

COSA FARE?

Promuovere educazione per favorire rispetto e legalità

- Favorire occasioni di dialogo nella scuola, ma anche sul territorio
- Collaborare con gli enti sul territorio che si occupano di rispetto della legalità
- Promuovere EMPATIA, RISPETTO, COOPERAZIONE
- Ridurre il grado di aggressività e conflittualità tra pari, ma anche nei modelli
- Proporre modelli positivi



COSA FARE?

Sviluppare una politica scolastica efficace



- **Formare gli insegnanti affinché abbiano una adeguata conoscenza e consapevolezza del fenomeno**
- **Promuovere progetti, interventi, lezioni che facciano comprendere agli allievi quali conseguenze potrebbero esserci dietro un gesto o una azione di prevaricazione**
- **Aggiornare i curricula con lezioni, UDA, UD per una offerta di sistema e non occasionale**
- **Rendere riconoscibile all'interno della scuola, a docenti e studenti, la figura del docente referente contro il bullismo (L. 71/2017)**
- **Dotarsi di una e.policy d'istituto e regolamenti condivisi** (regolamento d'istituto, patto di corresponsabilità,

COSA FARE?

Creare alleanze perché non si educa da soli

- Sensibilizzare i contesti educativi
- Formare i genitori e sostenerli nel loro compito educativo
- Sforzarsi di essere coerenti per non creare disorientamento o inversione valoriale



COSA FARE?

... ma soprattutto sviluppare competenze socio affettive

- **Migliorare l'autostima**
- **Esercitare l'empatia**
- **Autoregolare le emozioni**
- **Promuovere un comportamento morale**
- **Potenziare la resilienza**
- **Incoraggiare l'assertività** (attenzione a sé e agli altri, non essere prevaricanti, difendere le proprie idee nel rispetto altrui, leadership condivisa, compromessi costruttivi)
- **Aiutare i ragazzi a leggere criticamente i modelli di violenza** (film, serie, videogiochi...)
- **Rendere consapevoli dei rischi delle nuove tecnologie**



COSA FARE?

... ma soprattutto attivare più azioni di
PREVENZIONE



che di **CONTRASTO**



COSA FARE?

- **Quando un amico è vittima di bullismo**

Sii accogliente. Ascoltalo senza giudicare.

Offrigli il tuo aiuto perché avendo vergogna non riesce a difendersi.

Nessuno può difendersi da solo

- **Quando tuo figlio è vittima di bullismo**

Sii accogliente. Ascoltalo senza minimizzare e senza giudicare. Tuo figlio deve sentire di poter contare sul vostro aiuto. Rivolgersi alla scuola affinché il dirigente e gli insegnanti possano intervenire. I genitori possono interrompere il circolo vizioso delle prepotenze (con discrezione)

COSA FARE?

- **Quando tuo figlio è il bullo**
- Si comporta da bullo perché esprime malessere.
- Ha bisogno di aiuto al pari delle sue vittime. Anzi, ne ha doppiamente bisogno in quanto le sue vittime, dopo aver denunciato, ricevono solidarietà, supporto, difesa.
- Sii accogliente. Ascoltalo senza giudicare cercando di capire cosa vuole comunicare con il suo atteggiamento.
- Aiutalo a costruire relazioni valide con i suoi coetanei e ad esprimere la sua rabbia in modo differente.
- Invitalo a praticare sport, magari di squadra, o attività di gruppo che possano responsabilizzarlo verso i compagni.
- Insegnagli a intuire le conseguenze dei suoi comportamenti.

COSA FARE?



• Quando sei tu vittima di bullismo

Parlane con un adulto di cui ti fidi. Non subire in silenzio.

Mantieni la calma.

Non reagire. Il bullo gode nel provocare la tua reazione. Se non reagisci non gliela dai vinta!

Usa l'intelligenza. Preparati delle risposte furbe, il bullo sarà in imbarazzo.

Non isolarti, ma rimani vicino agli insegnanti o agli altri compagni. Il bullo ti provoca quando sei da solo

Sii spiritoso. Prendila come un gioco, il bullo non avrà soddisfazione. Se tu sei più simpatico, si sentirà inferiore e ti lascerà in pace

 **Chiedere aiuto non è segno di debolezza,
ma l'unico modo per affrontare il problema**

NON ESISTE IL REATO DI BULLISMO

poiché il bullismo comprende una serie di reati previsti dal codice penale

- **Istigazione** o aiuto **al suicidio** art.580 cp
- **Percosse** art. 581 cp e **lesioni personali** art.582
- **Diffamazione** art. 595 e **ingiuria** art. 594
- **Violenza sessuale** e di gruppo art. 609 cp
- **Violenza privata** art. 610
- **Minaccia** art 612
- **Atti persecutori** art. 612 bis (Stalking)
- **Estorsione** art. 629 cp
- **Sostituzione di persona** art. 494
- **Molestia** art. 600



Le responsabilità

Sono tutti responsabili di fronte al bullismo

bullo

vittima

sostenitori

spettatori

chi agisce

chi incita

chi guarda e ride

chi osserva e tace

chi posta e condivide



Le responsabilità

Responsabilità civile del minore

Art. 2043 del Codice Civile. Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

L'articolo non rileva la capacità di agire, che riguarda i maggiorenni, in questo caso anche il minore è considerato imputabile per il fatto dannoso cagionato in quanto capace di intendere e volere. Il minore risponderà personalmente ai sensi dell'art. 2043 c.c. e starà in giudizio nella persona del proprio rappresentante legale (genitore).

Le responsabilità

Responsabilità civile del genitore *culpa in educando*

Articolo 2048 Codice Civile. Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

Del comportamento illecito del minore potranno essere chiamati a rispondere anche i genitori. Essi rispondono dell'illecito per colpa in educando, salva la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto (2048 comma 3 c.c.).

Le responsabilità

Responsabilità civile degli insegnanti e della scuola *culpa in vigilando*

Articolo 61 L. 312/1980. Il Ministro della pubblica istruzione si surroga al personale scolastico nell'azione di responsabilità civile promossa contro detto personale, fatta salva la possibilità di rivalersi contro i dipendenti in caso di colpa grave o dolo nella mancata vigilanza degli alunni.

Culpa in organizzando del dirigente scolastico

Le responsabilità

Responsabilità civile degli insegnanti e della scuola

L'amministrazione scolastica è direttamente responsabile del danno cagionato da un minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza di detto personale (culpa in vigilando).

1) limite esterno (periodo di affidamento) decorre dal momento dell'ingresso e termina al momento dell'uscita da scuola.

2) limite interno: impossibilità di impedire il fatto (art. 2048, comma 3, c.c.).

Le responsabilità

Responsabilità concorrente dei genitori e degli insegnanti

culpa in educando e in vigilando

Laddove la condotta dell'allievo sia riconducibile oltre che all'omessa vigilanza dell'insegnante anche ad un difetto di educazione, la responsabilità del genitore sarà concorrente con quella del docente.

Pertanto la responsabilità dell'insegnante si aggiunge a quella personale del minore capace di intendere e volere (2043 c.c.).



QUINDI:

Se tra minorenni si verificano atti di bullismo che comprendono reati penali, la vittima, assistita da un genitore, potrà sporgere denuncia o querela attivando un procedimento penale.

Dopo il processo, qualora il fatto sia stato accertato, la vittima potrà ricorrere in sede civile contro i genitori del bullo per chiedere un risarcimento pecuniario (il compito di risarcire, non potrà mai essere preteso da un minorenne).

LEGGE 71/2017

Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Dalla storia di Carolina Picchio



(..) Sono il papà di Carolina, quella ragazzina meravigliosa che manca a me e al mondo da una notte di gennaio del 2013. Mia figlia aveva 14 anni, si è uccisa perché dei giovanotti poco più grandi di lei, dopo averla molestata sessualmente e aver filmato ogni scena, hanno messo tutto su Internet (..)

Paolo Picchio – articolo 16/09/2016

https://www.corriere.it/cronache/16_settembre_16/mia-carolina-uccisa-2600-like-3655a4f8-7bd2-11e6-a2aa-53284309e943.shtml

<https://www.youtube.com/watch?v=RX2waGQITOs>

LEGGE 71/2017

Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo



La senatrice Elena Ferrara
(docente di musica di
Carolina Picchio) **propone la
legge contro il cyberbullismo**

**Le legge entra in vigore il 18
giugno 2017**



La legge 71/2017 mira alla prevenzione e non alla repressione, con l'obiettivo di responsabilizzare

LEGGE 71/2017

Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Art 1

Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

LEGGE 71/2017

Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Art. 2 – Tutela e dignità del minore

Minore (almeno 14 anni di età) vittima di un episodio di cyberbullismo

Genitori o tutori del minore

Possono richiedere

l'OSCURAMENTO, la RIMOZIONE, il BLOCCO di qualsiasi **DATO PERSONALE** diffuso nella rete

al **titolare del trattamento** o al **gestore** del sito internet o del social media

LEGGE 71/2017

Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Possibilità di segnalare

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

LEGGE 71/2017

Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo



Con chi posso parlarne?

In caso di episodi di cyberbullismo, i punti di riferimento sono:

dirigente scolastico
(art. 5 – informativa alle famiglie)

- Informa genitori o tutori dei minori coinvolti
- Attiva adeguate azioni di carattere educativo

referente scolastico
(art. 4 - linee di orientamento)
insegnante della scuola

- Coordina le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo
- Collabora con le forze di polizia, le associazioni, i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio

LEGGE 71/2017

Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Art. 4

Individuazione di un referente per il cyberbullismo in ogni istituto scolastico.



LEGGE 71/2017

Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

IL RUOLO DEL REFERENTE

- Coordina le iniziative di prevenzione e contrasto
- Si avvale dei servizi territoriali delle forze dell'ordine
- Promuove la collaborazione nella rete di scuole (scuola polo)
- Supporta il dirigente scolastico (PTOF, PDM , RAV)
- Collabora per regolamento istituto, patto di corresponsabilità
- Raccoglie, monitora e diffonde le buone pratiche
- Cura la policy di istituto e ne monitora la funzionalità
- Coordina il team per il bullismo e il team per le emergenze
- Collabora ai protocolli di intervento e di rete



LEGGE 71/2017

Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

art. 5 prevede che il Dirigente scolastico definisca

- **le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto**
- **del Patto di Corresponsabilità Educativa (D.P.R. 235/07) affinché contemplino misure dedicate alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.**

In ogni scuola/plesso è utile la costituzione di un Team Antibullismo e di un Team per l'Emergenza, o di un gruppo di lavoro integrato, costituito da docenti referenti, animatori digitali, dal Dirigente scolastico e da altro personale qualificato.

E' utile costituire il Team per l'Emergenza a livello territoriale (comunale o provinciale) o di rete di scuole e comprensivo di altre istituzioni.

LEGGE 71/2017

Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Le sanzioni devono essere proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate alla riparazione del danno e all'acquisizione di consapevolezza sul significato della propria condotta, poiché ogni misura disciplinare deve assolvere una funzione educativa.

Ogni scuola presterà particolare attenzione alla stesura del proprio Regolamento di istituto specificando nello stesso possibili provvedimenti in un'ottica di giustizia riparativa, che possono essere adottati nei casi di specie. Le possibili misure disciplinari devono essere chiare e le relative sanzioni adeguate ed evidenziate nel Regolamento di istituto.

LEGGE 71/2017

Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Art. 7 – L'ammonimento

Procedura di ammonimento da parte del Questore:

Il minore ultraquattordicenne autore può essere convocato dal Questore (insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale) e ammonito se ritenuto responsabile delle azioni telematiche.



LEGGE 71/2017

Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo



Art. 7 – L'ammonimento

L'ammonimento è un **provvedimento amministrativo** (e non penale) di competenza del **Questore** che su richiesta della persona che ritiene di essere vittima di comportamenti persecutori, dopo aver valutato i fatti e se ritiene motivata la richiesta anche sulla base delle informazioni raccolte dagli organi investigativi, ammonisce il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento invitandolo ad interrompere il comportamento persecutorio nei confronti della vittima.

LEGGE 71/2017

Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo



Art. 7 – L'ammonimento

- **Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.**
- **Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. In mancanza di reiterazioni, l'ammonimento si estingue.**

LEGGE 71/2017

Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo



Art. 7 – L'ammonimento

- **Il provvedimento, come il cartellino giallo nel calcio, ha lo scopo di educare e responsabilizzare i giovani che spesso inconsapevolmente agiscono comportamenti inadeguati in rete.**
- **Le Questure, affiancano questo provvedimento amministrativo con percorsi di riparazione e mediazione dei conflitti nei confronti del responsabile e dei minori coinvolti.**
- **Le famiglie devono essere informate di questa possibilità**

Tabella 1. **PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA**

- Intervento con la vittima
- Intervento con il bullo
- Colloquio di gruppo con i bulli
- Azioni di mediazione del conflitto tra vittima e bullo
- Coinvolgimento del gruppo classe o di spettatori

Tabella 2. **RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA**

- Il Dirigente scolastico
- Il Consiglio di Istituto
- Il Collegio docenti
- Il personale docenti
- I coordinatori del cc
- I collaboratori scolastici
- Il referente area bullismi
- I referenti regionali e territoriali bullismi
- Il team antibullismo e per l'emergenza
- Le famiglie
- Le studentesse e gli studenti



È importante che a vittime e a chi riveste la responsabilità genitoriale siano riferite con chiarezza i diritti e le disposizioni della Legge 71/2017

- Istanza di rimozione del contenuto lesivo
- Istanza di ammonimento del Questore (nel caso di autori > 14 anni)

LE STRATEGIE DI INTERVENTO





Ascolto

Tolleranza

Armonia

Passione

Grazie per l'attenzione